



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 29 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RINVIO ALL'ANNO 2019 DELL'ADOZIONE DEI PRINCIPI APPLICATI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E AL CONSEGUENTE AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE UNITAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
BUSANA CESARE
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE ANDREA
MEZZANOTTE MIRCO
MOLINARI GIULIANO
PASQUAZZO LUCA

Assenti i Signori:

CECCATO FERDINANDO – giustificato -
CASATA GINO – giustificato -
TESSARO ANNALISA – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RINVIO ALL'ANNO 2019 DELL'ADOZIONE DEI PRINCIPI APPLICATI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E AL CONSEGUENTE AFFIANCAMENTO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE UNITAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la disposizione legislativa vigente in materia di contabilità economico patrimoniale ed in particolare il contenuto dell'art. 232, co. 2 del Testo Unico degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m. (TUEL), che stabilisce: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*.

Preso atto che:

- il disposto dell'art. 232, co. 2, del TUEL chiaramente determina la tenuta della contabilità economico patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (con l'approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019).
- tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis del TUEL, relativo al bilancio consolidato: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”*.
- invece il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della contabilità economica patrimoniale) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (D. Lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1).
- tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme modificabili solo espressamente (art. 1 comma 4 TUEL).
- la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei Comuni, dopo la riunione del 12 aprile 2018 ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
- i Comuni Trentini, che applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 con un anno di posticipo, come previsto dalla L.P. 18/2015, hanno la facoltà di rinviare la contabilità economico – patrimoniale in riferimento al 2018, e quindi possono approvare il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020.

Vista la L.P. 18/2015 e s.m.

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno in data 25 aprile 2018 che ribadisce la linea interpretativa contenuta nella FAQ n. 30 pubblicata in data 18 aprile 2018, sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di rinviare la contabilità economico – patrimoniale in riferimento al 2018 e quindi approvare il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, entro il 30 aprile 2020.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Visti inoltre:

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato con deliberazione consiliare n° 5 del 1° giugno 2011, esecutive a sensi di legge.
- lo Statuto comunale vigente.
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n° 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 della suddetta Legge Regionale n. 2/2018, espressi come di seguito:

Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”

Il segretario comunale (f.to dott. Bruno Zampedri)

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio finanziario (f.to rag. Nadia Cesca)

Considerato come non sia necessaria l'acquisizione del parere di copertura finanziaria, non comportando il presente provvedimento alcun onere a carico dell'Amministrazione.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà di rinviare all'esercizio 2019 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011.
2. di dare pertanto atto che il primo conto economico e stato patrimoniale in riferimento al 2019, sarà approvato entro il 30 aprile 2020.
3. di dichiarare, il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta a' sensi del comma 3, dell'art. 183 della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Buffa Angelo

IL SEGRETARIO

Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **11/09/2018** al **21/09/2018** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.